Prot. n. 825/18/LBB del 27/12/2018	
CONTRATTO D'APPALTO	
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA TERMICA AGLI	
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GAE Aulenti" SEDE Ex	
IPSIA, Corso G. Pella N.12a Biella E IIS "Q. SELLA" sede Citta Studi	
C.so Pella 4 - 13900 – Biella IN GESTIONE AD ENER.BIT E DI	
PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI BIELLA	
CODICE C.I.G. N° 7652613007	
Scrittura Privata ex art. 2702 segg. Codice Civile	
L'anno 2018, il giorno 27 (ventisette) del mese di dicembre presso gli uffici	
di Ener.bit S.rl., ubicati in Biella - via Q.Sella n°12	
TRA	
a) MAGGIA Paolo nato a Biella (BI), il 22 giugno 1967, che dichiara di	
intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto della Società	
Ener.bit srl, P.IVA e C.F. 02267460026 , nella sua qualità di Presidente e	
Amministratore Delegato di Ener.bit srl, ivi domiciliato di seguito nel	
presente atto denominata semplicemente "Appaltante";	
b) Maurizio Cassano, nato a Torino il 28/09/1966, che dichiara di intervenire	
in questo atto esclusivamente in nome e per conto della Società Ecotermica	
Servizi SpA, P.IVA e C.F. 03063990042 , nella sua qualità di Amministratore	
Delegato di Ecotermica Servizi SpA, ivi domiciliato di seguito nel presente	
atto denominata semplicemente "ETS" o "Appaltatore";	
1	

PREMESSO	
- che l'affidamento può avvenire tramite procedura negoziata senza previa	
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b in	
quanto la concorrenza è assente per motivi tecnici;	
- che ai sensi dell'art.63 comma 2 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i è stato	
deliberato dal Consiglio di Amministrazione n. 10 del 20/09/2018 di	
affidare la fornitura di cui sopra alla ditta Società Ecotermica Servizi SpA,	
P.IVA e C.F. 03063990042;	
- che all'appalto in oggetto è stato assegnato il Codice Identificativo della	
Gara n. 7652613007	
- che in data 11/10/2018 prot. n. 668/18/LBB è stata trasmessa	
comunicazione del relativo codice CIG assegnato;	
- che in data 22/10/2018 ns prot. n. 1543 è stata trasmessa comunicazione di	
avvenuto pagamento del contributo ANAC;	
- che sono state condotte le verifiche previste dagli art. 33 e 80 del D. Lgs.	
50/2016 condotte dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) tramite	
sistema dedicato AVCpass come da relazione istruttoria prot. n. 809 del	
20/12/2018 accertando il possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 33 e art. 80	
del D.lgs. 50/2016;	
- che l'importo dell'appalto finale aggiudicato annuale è stato stimato	
complessivamente in € 626.495,94 tenendo conto di quanto speso nell'anno	
2017	
TUTTO CIO' PREMESSO	
Le Parti come sopra identificate, convengono e stipulano quanto segue:	

Art. I – Premesse	
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto	
L'"Allegato tecnico" fa parte integrante del presente contratto anche se non	
 materialmente allegato	
Art. II – Oggetto dell'appalto	
L'Appaltatore si impegna a fornire al Committente, che del pari si impegna ad	
acquistare, l'energia termica sotto forma di acqua calda distribuita per mezzo	
della rete di teleriscaldamento presente nel Comune di Biella presso i seguenti	
edifici scolastici:	
- ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GAE Aulenti" SEDE Ex IPSIA,	
Corso G. Pella N.12a Biella;	
- IIS "Q. SELLA" sede Citta Studi C.so Pella 4 - 13900 – Biella	
È compresa anche la bonifica dei serbatoi di gasolio nell'edificio IIS "Q.	
SELLA", da effettuarsi entro e non oltre il 31.12.2019 :	
Art. III - Durata del contratto	
Il contratto avrà durata di anni 7 (sette) a far data dal 01/01/2019 così come	
indicato nel verbale di attivazione che verrà redatto dalle parti e che	
costituisce parte integrante del presente contratto;	
È escluso ogni rinnovo tacito del contratto	
Art. IV – Corrispettivo dell'appalto	
Il corrispettivo presunto dell'Appalto è stato stimato complessivamente in €	
626.495,94 oltre iva di legge calcolato considerando il costo da bilancio	
sostenuto per gli edifici in oggetto durante l'ultimo anno solare 2017 . Il	
corrispettivo reale verrà calcolato così come descritto nell'Art. 4	
3	

"Corrispettivi e modalità di pagamento" dell'Allegato Tecnico
Art. V – Revisione prezzi
E' prevista la revisione dei prezzi
Art. VI – Penali
Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'aggiudicataria
comportano l'applicazione delle penali o provvedimenti riportate nel relativo
"Art.6-Sospensioni e interruzioni delle fornitura" dell'Allegato Tecnico,
ferma restando la facoltà ENER.BIT di richiedere eventuali ulteriori
indennizzi e rimborsi per il minor servizio prestato e/o per il danno arrecato
alle attività ospitate negli edifici oggetto del presente appalto
Art. VII – Obblighi dell'Appaltatore
L'Appalto viene affidato da Ener.bit ed accettato dall'Appaltatore sotto
l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di
cui ai seguenti documenti , anche se non materialmente allegati:
a) Tabella "A";
b) Allegato tecnico;
Nel caso di controversie sull'esatta interpretazione dei testi s'intende che sono
a carico del committente solo gli oneri e gli obblighi esplicitamente espressi a
suo carico, intendendosi tutti gli altri a carico dell'Appaltatore
Visto il controllo pubblico della Società Ener.bit, l'Appaltatore si rende
disponibile per tutta la durata del contratto a verificare in contraddittorio il
permanere della convenienza economica della soluzione Teleriscaldamento
rispetto a soluzioni tecnologiche alternative di mercato o che configurino
condizioni economiche più vantaggiose per Ener.bit nell'interesse pubblico

Art. VIII- Fatturazioni e pagamenti	
Le fatturazioni avverranno secondo le modalità descritte nell'Art.4	
"Corrispettivo e modalità di pagamento" del relativo Allegato Tecnico	
 Il pagamento delle rate di canone potrà essere effettuato solo dopo la stipula	
del contratto di servizio	
La fatturazione delle prestazioni ed i relativi pagamenti verranno effettuati	
secondo quanto previsto nell'art. 4 dell'Allegato Tecnico. Ogni fattura dovrà	
riportare il codice CIG assegnato per la presente fornitura ed essere	
accompagnata dal conto dedicato sul quale dovrà essere effettuato il	
pagamento	
Le penali eventualmente comminate dalla stazione appaltante, verranno	
detratte dalla rata di canone immediatamente successiva	
Art. IX – Risoluzione e recesso	
Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli	
artt. 108 e 109 del D. Lgs.vo 18 aprile 2016 n. 50	
Se – dopo l'aggiudicazione del presente appalto e/o nel corso dello stesso –	
l'aggiudicataria non si ritenesse più in grado di continuare la gestione degli	
impianti per dimostrate cause di forza maggiore, dovrà darne immediata	
comunicazione a ENER.BIT in forma scritta (a mezzo raccomandata con	
ricevuta di ritorno) e dovrà comunque proseguire la gestione fintanto che	
ENER.BIT non avrà organizzato un servizio sostitutivo. Anche in tal caso	
sarà sempre facoltà a ENER.BIT di rivalersi nei confronti dell'aggiudicataria	
per tutti i danni conseguenti all'interruzione dell'appalto ed al riappalto del	
servizio e della gestione. In ogni caso il contratto potrà essere dichiarato	
5	

risolto di diritto da ENER.BIT, oltre che nei casi sopra previsti, anche in caso	
di decadenza dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del	
presente appalto. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto,	
ex art. 1456 C.C., con effetto immediato a seguito di comunicazione scritta di	
ENER.BIT	
Art. X – Definizione delle controversie	
La definizione delle controversie viene regolata, in prima istanza, attraverso il	
ricorso all'accordo bonario e in seconda istanza, qualora il medesimo non	
abbia sortito esito positivo, attraverso il ricorso alla giurisdizione ordinaria ed	
eletto quale foro competente quello di Biella	
Art. XI – Cauzione definitiva	
L'Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ha	
costituito una cauzione definitiva tramite la stipula di una polizza fideiussoria	
avente durata pari a quella del presente contratto, ai sensi del combinato	
disposto di cui all'art. 93, comma 7 e dell'art. 103, comma 1 del D. Lgs.vo 18	
aprile 2016 n. 50, che dovrà riprodurre le clausole essenziali previste nello	
schema tipo di cui al D.M. (Ministero delle Attività Produttive) n. 123/2004	
La cauzione definitiva emessa da Unipol Sai assicurazioni con Fidejussione n.	
163259916 di € 62.649,59 (sessantaduemila seicentoquarantanoveeuro/59) e	
trasmessa firmata digitalmente tramite posta certificata in data 22/10/2018 ad	
Ener.bit S.r.l. ns prot. n. 1543 del 23/10/2018	
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, l'Appaltante	
avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione; l'Appaltatore	
dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato,	
6	

qualora l'Appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi	
in tutto o in parte di essa	
Art. XII – Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità	
 civile verso terzi	
L'Appaltatore dà atto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 103	
comma 7 del D. Lgs.vo 18 aprile 2016 n. 50, di aver stipulato una polizza	
assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile a terzi e danni di	
manutenzione, che copre i danni eventualmente subiti dall'Appaltante a	
causa del danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti od	
opere, anche preesistenti, che si possano verificare nel corso dell'esecuzione	
dell'appalto, avente almeno la stessa durata del contratto	
Viene applicato quanto descritto nell'Art. 7 "Assicurazione e gestione	
sinistri" dell'Allegato tecnico.	
Copia della polizza n. 1/35156/60/80727313 emessa da Unipol Sai	
assicurazioni trasmessa tramite posta certificata in data 22/10/2018 e	
registrata con ns. prot. 1543 del 23/10/2018 con scadenza 31/12/2018 esibita	
in sede di stipula del contratto costituisce parte integrante del presente atto.	
L'Appaltatore si impegna a inviare documentazione attestante il rinnovo	
delle polizze e le relative quietanze di pagamento ogni qualvolta necessiti	
Art. XIII – Piani di sicurezza	
L'Appaltatore è responsabile per la sicurezza e l'igiene del lavoro nello	
svolgimento del servizio oggetto del presente contratto e deve rispettare tutte	
le disposizioni applicabili previste dal D.lgs 9 aprile n.81, attuazione dell'art.	
1 della legge 3 agosto 2007n.123 in materia di tutela della salute e della	
7	

sicurezza nei luoghi di lavoro. Qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 90	
del d.lgs 81/08 e s.m.i. il committente provvederà alla nomina dell'eventuale	
"Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" che redigerà il PIANO DI	
 SICUREZZA in fase di progettazione ed esecuzione. L'aggiudicataria si farà	
carico di tutte le spese e gli oneri connessi a tali adempimenti e depositerà,	
se necessario, tutti i documenti integrativi previsti per legge come eventuali	
proposte integrative e Piano Operativo di Sicurezza, di seguito denominato	
POS, contenenti gli elementi minimi di cui al D.lgs. 81/08	
L'aggiudicataria è tenuta se sussistono i requisiti di cui all'art. 90 del dlgs	
81/08 a trasmettere il PSC a tutte le imprese esecutrici ed ai lavoratori	
autonomi subaffidatari, prima del loro ingresso in cantiere	
I documenti redatti e obbligatori per legge formano parte integrante del	
presente contratto d'appalto	
presente contratto d'appalto Art. XIV – Divieto di cessione del contratto	
Art. XIV – Divieto di cessione del contratto	
Art. XIV – Divieto di cessione del contratto Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi	
Art. XIV – Divieto di cessione del contratto Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105 comma 1 del D. Lgs.vo 18 aprile 2016 n. 50	
Art. XIV – Divieto di cessione del contratto Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105 comma 1 del D. Lgs.vo 18 aprile 2016 n. 50 Art. XV – Subappalto	
Art. XIV – Divieto di cessione del contratto	
Art. XIV – Divieto di cessione del contratto	
Art. XIV – Divieto di cessione del contratto Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105 comma 1 del D. Lgs.vo 18 aprile 2016 n. 50 Art. XV – Subappalto Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia Il subappalto è regolato dall'art.105 comma 2 del D.lgs 50/2016 e come	
Art. XIV – Divieto di cessione del contratto	
Art. XIV – Divieto di cessione del contratto Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105 comma 1 del D. Lgs.vo 18 aprile 2016 n. 50 Art. XV – Subappalto	
Art. XIV – Divieto di cessione del contratto Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105 comma 1 del D. Lgs.vo 18 aprile 2016 n. 50 Art. XV – Subappalto	

dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del	
contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmette	
altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei	
 requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla	
prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante	
l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo	
80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica,	
amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto	
affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini	
prestazionali che economici	
Art. XVI – Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori	
dipendenti	
L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,	
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per	
i dipendenti dalla vigente normativa con particolare riguardo a quanto	
previsto dall'articolo 108 comma 9 del D. Lgs.vo 18 aprile 2016 n. 50	
Art. XVII – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie	
Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di	
adempiere agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68	
Art. XVIII – Domicilio dell'Appaltatore	
L'Appaltatore si impegna ad avere il domicilio presso la sede amministrativa	
della Società, sita in Torino, Via don Minzoni, 8	
Art. XIX – Spese contrattuali	
Sono a carico dell'Appaltatore, dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei	
 ۵	

Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri	
connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari oltre che le spese di	
pubblicazioni degli avvisi che il Committente ha sostenuto in fase di gara ai	
sensi dell'art. 216 comma 11 del D. Lgs.vo 18 aprile 2016 n. 50 , fatta	
eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico della Stazione Appaltante	
Art. XX – Registrazione	
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono	
soggetti al pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto, per cui si richiederà	
la registrazione in misura fissa, solo in caso d'uso	
Art. XXI – Trattamento dei dati personali	
L'Appaltante, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 e	
ss.mm., informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente	
contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per	
l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in	
materia	
Art. XXII- Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	
1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	
di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie,	
nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i	
2. L'appaltatore deve comunicare ad Ener.bit s.r.l gli estremi identificativi	
dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010,	
entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già	
esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad	
una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il	
10	

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di	
successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone	
delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono	
 comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.	
Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante	
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R.	
28 dicembre 2000, n. 445	
3. Ener.bit s.r.l non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza	
della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i	
termini di pagamento s'intendono sospesi	
4. Enerbit s.r.l risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione	
eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri	
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo	
quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010	
5. L'appaltatore deve trasmettere ad Enerbit s.r.l , entro quindici giorni dalla	
stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i	
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al	
presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la	
quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di	
cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare a Enerbit S.r.l i	
dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti	
Art. XXIII – Rinvio alla legislazione	
Per tutto quanto non esplicitamente contenuto nel presente contratto si	
rimanda alla legislazione vigente in materia	

PER ENER.BIT	L'APPALTATORE	
Presidente e A.D.	Legale Rappresentante	
Paolo Maggia	Maurizio Cassano	
Ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016 si de	a atto che il presente contratto è stato firmato	
digitalmente dalle parti e che l'imposta di bollo è state	a assolta in modo virtuale come previsto dalla	
normativa vigente.		
12		